

ORDINE DI SERVIZIO N° 06/2022

Oggetto: corretta gestione delle segnalazioni aziendali.

A tutti i dipendenti,
con la presente si informa che è obbligatorio per tutti gli operatori, sia dell'area tecnica che dell'area amministrativa, comunicare e registrare mediante A.SE. PRO tutte le segnalazioni, le richieste, le informazioni e le comunicazioni che avvengono sia in entrata che in uscita dall'azienda e che siano direttamente collegate all'attività di A.SE.

Nel caso in cui il sistema ASE PRO non sia predisposto a tale registrazione, il dipendente è comunque tenuto ad informare con rapidità l'amministrazione o chi delegato per essa.

Da tale obbligo sono escluse le comunicazioni interne e tutto lo scambio di informazioni che avviene tra dipendente e dipendente.

Restano ovviamente esclusi dall'obbligo di comunicazione tutti gli scambi che avvengano in via privata e confidenziale tra il dipendente ed un proprio rappresentante (legale, sindacale, etc.).

Il presente obbligo include anche tutte le informazioni in entrata ed in uscita ed eventuali richieste esterne, che siano inerenti al contesto lavorativo, che arrivino su dispositivi privati in orario aziendale. In ogni caso il dipendente è tenuto a comunicare:

- Nome e Cognome di chi lo ha contattato ed eventuale numero di telefono.
- Ruolo di chi effettua la segnalazione/richiesta.
- Il contenuto della richiesta o segnalazione.
- Eventuali note aggiuntive.

Si ricorda che in qualunque momento, anche in ambiti extra-lavorativi, la divulgazione di informazioni aziendali non autorizzate si configura come un grave atto di violazione delle clausole di lealtà, correttezza e buona fede, che sono parte integrante del rapporto di lavoro.

Per una maggiore informazione si rimanda ai seguenti riferimenti:

- **Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e delle Partecipate del Comune di Spoleto.**
- **Art. 2105 del codice civile. Obbligo di fedeltà.**

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

- **Articolo n.622 del codice penale. Rivelazione di segreto professionale.**

1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro.

2. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

- **Articolo n.623 del codice penale. Rivelazione di segreti scientifici o industriali.**

1. Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Spoleto, 07/11/2022

L'Amministratore Unico
(Ing. ~~Luigi Battaglini~~ Ph.D.)
Luigi Battaglini